



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 9/23

Dec. n. 8/23

Il giorno 21 giugno 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 23 maggio 2023, nei confronti di:

RIZZI Fulvio, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023
con il M.C. "BASSA BERGAMASCA" con tessera n. 23054905 e licenza Velocità n.
H03545;

incolpato di:

*"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto
domenica 21 maggio, alle ore 12:50 circa, nell'autodromo di Vallelunga, durante
le premiazioni del "Trofeo Italiano Amatori", in presenza di numeroso pubblico
(costituito da piloti, loro accompagnatori ed anche da un CdG) inveiva*

ripetutamente contro il sig. ALESSANDRINI Daniele - presidente del MC "MOTOLAMPEGGIO" ed organizzatore del predetto trofeo - proferendo le seguenti parole: "Hai fatto una gara di merda e fai le cose di merda". Il sig. ALESSANDRINI replicava "Tu sei di merda". A quel punto il RIZZI, sceso dal podio con fare minaccioso e con il pugno chiuso, metteva una mano in faccia al sig. Alessandrini esclamando: "Oh guarda che ti dò un cazzotto eh!". Infine, mentre veniva allontanato da alcune persone presenti, il RIZZI ribadiva che voleva dargli un pugno ed esclamava: "Avete sempre fatto gare di merda". Nel frattempo anche la moglie del RIZZI insultava il sig. Alessandrini dicendogli anch'ella che faceva "gare di merda e cose di merda".

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 23 maggio 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "COPPA ITALIA VELOCITA' - round 2" - cod. NAZVE019 - svoltasi domenica 21 maggio 2023 presso l'autodromo di Vallelunga (RM), nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 19 giugno 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha provveduto ad inoltrare in data 19 giugno 2023 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al signor Fulvio RIZZI.

Risulta, invero, che l'incolpato Fulvio RIZZI, domenica 21 maggio 2023, nell'autodromo di Vallelunga, durante le premiazioni del "Trofeo Italiano Amatori", si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal signor Fulvio RIZZI, anch'egli pilota in gara, è consistito in una condotta antisportiva e certamente rilevante sotto il profilo disciplinare, conclusasi con delle offese verbali e delle minacce di aggressione fisica rivolte al sig. ALESSANDRINI Daniele, Presidente del M.C. "MOTOLAMPEGGIO" ed organizzatore del predetto trofeo, reiterate - tra l'altro - anche dalla moglie dell'odierno incolpato, sempre all'indirizzo del medesimo Alessandrini.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7, comma 12, del Regolamento del G.U.E.. A tale proposito, la stessa proposta di sanzione sottoscritta dal C.d.G.D., preposto alla citata manifestazione, descrive, con dovizia di particolari, quanto avvenuto al momento delle relative premiazioni; del pari, gli ulteriori atti ad essa allegati (tra cui le dichiarazioni raccolte in seguito all'episodio per cui è procedimento ed acquisite al fascicolo di ufficio) costituiscono un'ulteriore conferma delle contestazioni mosse all'odierno incolpato.

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato Fulvio RIZZI.

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che lo stesso incolpato Fulvio RIZZI - nella propria memoria difensiva - ha ammesso di avere pronunciato, in preda ad uno stato d'animo "*gonfio di rabbia e carico di adrenalina*", quanto riportato nel capo di incolpazione, negando però di aver "toccato" il sig. ALESSANDRINI.

Indipendentemente dalla veridicità di quanto dedotto in merito all'episodio oggetto del presente procedimento e in disparte le considerazioni personali che il RIZZI ha elencato (riferendosi al presunto mancato rispetto delle regole nell'ambito organizzativo del Trofeo a cui egli ha partecipato e partecipa), il medesimo incolpato, ha, in ogni caso, mostrato importanti segnali di resipiscenza attraverso la memoria difensiva prodotta, allorquando ha dichiarato di essere dispiaciuto per il "titolo colorito" che ha usato per definire le gare e il trofeo che l'ALESSANDRINI organizza.

II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'incolpato risulta fondata. Invero, la condotta dell'incolpato Fulvio RIZZI è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare non solo le basilari norme di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando - senza dubbio alcuno - proprio l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal R.d.G., cui deve attenersi ogni tesserato e che, in ogni caso, mal si addicono ad un pilota di lunga esperienza qual'è appunto il RIZZI.

III. Tanto premesso, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Fulvio RIZZI, attesa, comunque, la gravità della condotta posta in essere, conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione inibitoria, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare in mesi 6 (sei) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine pena per il 21 dicembre 2023. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto anche dell'incensuratezza

dell'incolpato (non risultando precedenti a suo stesso carico) e dei segni di respiscenza così come mostrati, ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G..

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:


RIZZI Fulvio, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "BASSA BERGAMASCA" con tessera n. 23054905 e licenza Velocità n. H03545;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei). Fine sanzione 21 dicembre 2023.

Depositata il 21 giugno 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Rizzi Fulvio;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.